

FAS

FONDO ASSISTENZA
FRA IL PERSONALE DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE

Regolamento

Fondo Assistenza fra il
Personale del Gruppo Banco
Popolare Banco BPM S.p.A.

FONDO ASSISTENZA FRA IL PERSONALE

DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

Associazione senza fine di lucro – Sede Legale: Piazza Nogara, 2
– 37121 Verona Sede Amministrativa: via Meucci, 5 – 37135
Verona – C.F.: 93096470237

Tel.: 045.8269977 – E-mail: fas.gruppobp@bancobpm.it

Approvato dall'Assemblea del....

REGOLAMENTO

SOMMARIO

parte 1 – IN VIGORE DAL 1/1/2023	5
Art. 1 PREMESSA.....	5
Art. 2 DIRITTO DI ISCRIZIONE.....	5
2.1 DEFINIZIONE-IDENTIFICAZIONE DI SOCIO E BENEFICIARI.....	5
2.2. INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE	5
2.3 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE PER I SOCI	5
2.4 INSORGENZA DEL DIRITTO PER I FAMILIARI/CONGIUNTI.....	5
Art. 3 ADESIONE	6
3.1 MODALITA’ DI ISCRIZIONE	6
3.2 ADESIONI TARDIVE	6
3.3 VARIAZIONI	6
3.4 REISCRIZIONE	6
Art. 4 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO.....	7
4.1 CESSAZIONE	7
4.2 RECESSO/DIMISSIONE	7
4.3 SOSPENSIONE	7
4.4 ESCLUSIONE	7
4.5 CASO SPECIFICO	8
parte 2 – IN VIGORE DAL 1/7/2024	8
Art. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO	8
Art. 6 CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE	8
Art. 7 CONTRIBUZIONE DEL SOCIO	8
7.1 QUOTA ISCRIZIONE, CONTRIBUTO ANNUALE E STRAORDINARIO DEL SOCIO	8
7.2 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN SERVIZIO	9
7.3 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN ASSENZA DAL SERVIZIO	9
7.4 CONTRIBUZIONE DEI SOCI NON IN SERVIZIO	9
Art. 8 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI E DEI SUPERSTITI.....	10
8.1 QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO	10
8.2 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI	10
8.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA MENSILE DI FAMILIARI E SUPERSTITI	11

Art. 9	ISCRIZIONI TARDIVE	11
Art. 10	ALTRE NORME	11
Art. 11	PIANO SOCIO-SANITARIO	12
Art. 12	CONTENUTI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO	12
	12.1 PRESTAZIONI DIVERSIFICATE	12
	12.2 PRESTAZIONI IN CONVENZIONE	13
	12.3 NOMENCLATORE	13
	12.4 MASSIMALI	13
Art. 13	VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI	13
	13.1 CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI	13
	13.2 VERIFICA DOCUMENTALE	14
Art. 14	TEMPI E MODALITA' PER I RIMBORSI	14
	14.1 TEMPI.....	14
	14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO.....	14
	14.3 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI	14
	14.4 RIMBORSI IN CASO DI DECESSO	15
Art. 15	RIMBORSI COME SECONDO PAGANTE	15
Art. 16	ANTICIPAZIONI.....	15
Art. 17	DISPOSIZIONI VARIE.....	15
ALLEGATO 1: ADESIONE AL FAS.....		16
ALLEGATO 2: ATTUALE CONTRIBUZIONE		19

PARTE 1 – IN VIGORE DAL 1/1/2023

ART. 1 PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del “Fondo Assistenza fra il Personale del Gruppo Banco Popolare”, in breve “FAS” o Fondo, costituito l’11 novembre del 1933 fra i dipendenti della allora Banca Mutua Popolare di Verona e adottato ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, secondo quanto stabilito dallo Statuto all’art. 23, lett. h), g).

È possibile reperire una copia del presente Regolamento, comprensivo degli allegati e della normativa di riferimento, all’interno del sito internet del FAS.

ART. 2 DIRITTO DI ISCRIZIONE

2.1 DEFINIZIONE-IDENTIFICAZIONE DI SOCIO E BENEFICIARI

Socio è colui che partecipa alla vita dell'associazione e ne condivide gli scopi istituzionali, come identificato all’art. 5 dello Statuto.

Possono essere inclusi tra i beneficiari delle prestazioni i familiari/congiunti indicati all’art. 6 dello Statuto.

2.2. INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE

Per insorgenza del diritto all’adesione si intende il momento in cui vi sono le condizioni per il Socio e/o i suoi familiari di poter volontariamente aderire del Fondo e perciò la possibilità di presentare la domanda di iscrizione (3.1) e di beneficiare delle prestazioni. L’insorgenza del diritto a aderire ed a beneficiare delle prestazioni può avvenire in tempi diversi qualora vi sia una adesione tardiva (3.2).

2.3 INSORGENZA DEL DIRITTO ALL’ADESIONE PER I SOCI

La data di insorgenza del diritto all’adesione dei Soci è indicata nell’allegato 1.

2.4 INSORGENZA DEL DIRITTO PER I FAMILIARI/CONGIUNTI

La data di insorgenza del diritto all’adesione dei familiari e congiunti è indicata nell’allegato 1.

Per quanto riguarda i genitori conviventi con il Socio, si precisa che:

- a) qualora il genitore vedovo superstite sia nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono le limitazioni di reddito indicate nell’allegato 2;
- b) qualora entrambi i genitori del Socio siano ambedue nello stesso stato di famiglia del Socio, valgono le limitazioni complessive di reddito indicate nell’allegato 2.

ART. 3 ADESIONE

3.1 MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'ammissione a Socio e l'adesione di eventuali familiari dello stesso si ottiene con domanda scritta, a mezzo apposito modulo approvato dal Consiglio di Amministrazione e corredato della documentazione richiesta dal Fondo.

La domanda deve essere indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro 90 gg. dall'insorgere del diritto, dalla cui data decorre l'iscrizione, e dovrà comprendere l'elenco degli eventuali familiari conviventi per i quali si chiede l'adesione al Fondo.

3.2 ADESIONI TARDIVE

Richieste oltre il termine previsto, per sé o per familiari aventi diritto, verranno accolte a fronte del versamento dei contributi e degli oneri a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto; le prestazioni saranno erogate solo per spese sostenute a partire dalla data di accoglimento della richiesta d'iscrizione.

3.3 VARIAZIONI

Ogni variazione relativa ai componenti del nucleo familiare, che continuano a godere del diritto all'assistenza oppure che cessano, deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dalla variazione intervenuta.

Ogni variazione che comporti il diritto all'adesione o la fine del diritto stesso, decorre dalla data dell'insorgenza (allegato 1).

La comunicazione dovrà essere corredata dell'idonea documentazione richiesta.

3.4 REISCRIZIONE

Per una sola volta e solo per sé è concesso al Socio dimessosi dal Fondo di presentare domanda di reinscrizione, previo il versamento di un premio di entrata stabilito dal Consiglio di Amministrazione e pari almeno ai contributi arretrati non versati.

La reinscrizione del Socio è ammessa quando sia trascorso un periodo minimo di due anni dal recesso.

Non potrà essere presentata dal Socio domanda di adesione per i familiari iscritti e cancellati dal Fondo, a seguito di richiesta volontaria di recesso o per dimissioni del Socio stesso.

ART. 4 PERDITA DELLA CONDIZIONE DI ISCRITTO

La perdita di condizione di iscritto avviene nei casi e con le modalità previste dall'art. 8 dello Statuto nonché del presente Regolamento (per una sintesi si veda l'allegato 1).

4.1 CESSAZIONE

Con il termine cessazione si intende per il Socio in servizio il venir meno del rapporto di lavoro oppure il decesso per quanto attiene ad ogni iscritto.

Nel caso di cessazione del rapporto lavorativo (ad esclusione delle ipotesi di pensionamento o accesso al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5 dello Statuto) il Socio e l'intero suo nucleo familiare non ha più diritto a beneficiare delle prestazioni del Fondo, a decorrere dalla data della chiusura del rapporto di lavoro, comunicata al FAS dagli uffici competenti delle aziende di cui i Soci siano dipendenti. Per i decessi viene richiesto che i familiari inviino al FAS entro 90 gg. il certificato di morte.

4.2 RECESSO/DIMISSIONE

Per il Socio, con il termine dimissione si intende la volontaria richiesta di recesso dal Fondo. Le dimissioni del Socio comportano il recesso e quindi la cancellazione di tutto il nucleo familiare.

Per i familiari del Socio si considera recesso il venir meno delle condizioni previste dallo Statuto (art. 6) o dal Regolamento (art. 2.4), nonché la richiesta volontaria da parte del Socio di cancellazione dal Fondo di un familiare iscritto.

La cancellazione avviene con gli strumenti e le indicazioni predisposte dal Fondo e ha effetti dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione delle dimissioni da parte del Fondo.

4.3 SOSPENSIONE

Con il termine sospensione si intende la condizione del Socio e/o dei suoi familiari iscritti per i quali, a seguito di quanto disposto dall'art. 8 b) e 9 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato un periodo di sospensione dai benefici del Fondo, mantenendo comunque il pagamento della contribuzione. La data di inizio e la data di fine della sospensione vengono stabilite da delibera del Consiglio di Amministrazione.

4.4 ESCLUSIONE

Per esclusione si intende l'atto formalizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione per cui un Socio o un suo familiare iscritto o l'intero nucleo familiare iscritto sono espulsi dal Fondo ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 dello Statuto. Gli interessati, trascorsi sei mesi dalla notifica della delibera ovvero dalla conoscenza dell'esclusione, non possono far valere alcun tipo di ricorso.

4.5 CASO SPECIFICO

Si precisa che il genitore già aderente al FAS e trasferito in Strutture Residenziali per anziani (CRI, RSA, RP...) può rimanere iscritto contribuendo in base al reddito stabilito nell'allegato 2.

PARTE 2 – IN VIGORE DAL 1/7/2024

ART. 5 ALIMENTAZIONE DEL FONDO

Il Fondo è alimentato da quanto disposto all'art. 34 dello Statuto e specificatamente:

- dall'apporto contributivo da parte delle aziende;
- dai contributi dei i Soci versati per se stessi e per i familiari aderenti e altri iscritti;
- dalle rendite patrimoniali del Fondo;
- dai contributi e dai versamenti volontari dei Soci e/o dei familiari;
- dalle oblazioni di terzi, comprese le eccedenze di cassa prescritte eventualmente devolute ai sensi del CCNL;
- da qualsiasi altra entrata.

ART. 6 CONTRIBUZIONE DELLE AZIENDE

Per quanto riguarda l'apporto contributivo aziendale, il Fondo è alimentato dai contributi che le Aziende sono obbligate a corrispondere in forza di appositi accordi collettivi, nella misura stabilita dagli accordi medesimi, ossia: il contributo mensile è calcolato sulle rispettive voci di retribuzione mensile del personale in servizio iscritto al Fondo Assistenza corrisposte in via continuativa, sulla 13^a mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

ART. 7 CONTRIBUZIONE DEL SOCIO

7.1 QUOTA ISCRIZIONE, CONTRIBUTO ANNUALE E STRAORDINARIO DEL SOCIO

Al momento dell'adesione ogni socio contribuisce con una quota di iscrizione di euro 150 per sé.

Il socio contribuisce con una cifra fissa annuale pari a 30 euro e con un eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi degli artt. 23 e 36 dello Statuto.

7.2 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN SERVIZIO

I Soci in servizio, come definiti alla lettera a) e d) dell'art. 5 dello Statuto, corrispondono al Fondo un contributo mensile nella misura dell'1,00% calcolata sulla stessa base imponibile - e con lo stesso limite - determinata dagli Accordi collettivi aziendali per calcolare i contributi dell'Azienda, ossia: il contributo mensile è calcolato sulle voci di retribuzione mensile corrisposte in via continuativa, sulla 13^a mensilità, sul premio aziendale contrattuale e sull'eccedenza del premio di rendimento, con il limite comunque massimo pari alla retribuzione contrattuale minima prevista per i Dirigenti dal CCNL tempo per tempo vigente, maggiorata del 60%.

Il contributo minimo mensile previsto per i Soci in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni.

7.3 CONTRIBUZIONE DEI SOCI DIPENDENTI IN ASSENZA DAL SERVIZIO

Per i Soci dipendenti in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro, di cui alla lett. c) dell'art. 5 dello Statuto:

1. con continuità di retribuzione: un contributo pari a quanto previsto per i Soci in servizio;
2. in assenza di continuità di retribuzione: è possibile rimanere iscritti al Fondo versando un contributo per ogni giorno di assenza pari a 1/360 del contributo annuale calcolato nella misura del 2% dell'ultima retribuzione annua lorda secondo i termini e i limiti del precedente art.4.

7.4 CONTRIBUZIONE DEI SOCI NON IN SERVIZIO

Per i Soci non in servizio, di cui alla lett. b) dell'art. 5 dello Statuto:

1. La contribuzione per tutti i soci in quiescenza (art. 5 lett. b) i. ii. iii.) è calcolata nella misura del 1,6% sull'ammontare lordo dell'intera/e pensione/i spettante/i per legge comunicata/e all'atto del pensionamento e sull'ammontare della/e eventuale/i ulteriore/i pensione/i spettante/i per legge successivamente al pensionamento (eventualmente rivalutata/e dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza primo marzo tenendo anche in considerazione la variazione percentuale positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente rispetto all'anno ulteriormente precedente).

Nei casi di mancata comunicazione della/e pensione/i si applicherà l'automatica sospensione nell'erogazione delle prestazioni per sé e familiari iscritti, con le stesse modalità e regole previste all'art 4.3.

2. La contribuzione per il personale aderente al “Fondo di Solidarietà” (art. 5 lett. b) iii.) per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo e per i soci con differimento di percepimento della pensione (fino al momento di definizione della stessa), è calcolata nella misura e sulla stessa base imponibile prevista per i soci in servizio, calcolata convenzionalmente per ciascuno con riferimento all’ultimo mese di servizio (riparametrato comunque a tempo pieno). Il contributo così determinato viene pagato nella misura mensile di 1/13 per i mesi da gennaio a novembre e di 2/13 nel mese di dicembre.

Il contributo minimo mensile previsto per i Soci non in servizio è pari alla quota fissa minima stabilita per i familiari maggiorenni.

ART. 8 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI E DEI SUPERSTITI 1/1/2025

8.1 QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Al momento dell’adesione ogni socio contribuisce per il familiare con una quota di iscrizione di euro 75.

Il socio contribuisce con un eventuale contributo straordinario stabilito dal Consiglio di Amministrazione in caso di disavanzo ai sensi dell’art. 23 e 36 dello Statuto.

8.2 CONTRIBUZIONE DEI FAMILIARI

a) I familiari maggiorenni e i superstiti come indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), e h) dell’art. 6 dello Statuto contribuiscono con una quota mensile di euro 125.

b) Nel caso in cui il socio presenti opportuna certificazione dei redditi dei familiari iscritti entro i termini e secondo le modalità di cui al seguente punto 8.3, potrà usufruire delle riduzioni dell’importo come di seguito specificate. La contribuzione mensile, quindi, in tali casi sarà calcolata come segue:

- per i familiari maggiorenni e superstiti: 25 euro di quota fissa + 1/12 del 2% del reddito come certificato dalla dichiarazione dei redditi, con il massimo di euro 125;
- per i familiari minorenni: 20 euro di quota fissa.

c) Il superstite, qualora presenti la propria certificazione dei redditi o del suo familiare iscritto entro i termini e le modalità previste all’art. 8.3, potrà usufruire delle riduzioni dell’importo come sopra previsto al punto b).

d) nel caso in cui un nucleo di iscritti collegato ad un socio sia composto da almeno 4 familiari (escluso il socio) sarà applicata una decurtazione del 20% sull'intero importo mensile versato dagli stessi.

8.3 TERMINI E MODALITÀ PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA MENSILE DI FAMILIARI E SUPERSTITI

- a) Di norma, per la riduzione del contributo per l'anno successivo, rispetto a quanto previsto dall'articolo 8.2, è necessario che il socio comunichi l'importo annuale lordo dei redditi percepiti dai familiari secondo le modalità e i termini definiti dal Consiglio di Amministrazione.
- b) La mancata ricezione della certificazione entro i termini e secondo le modalità stabilite comporterà l'applicazione della quota contributiva senza riduzioni (8.2 punto a).
- c) La riduzione entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo alla certificazione dei redditi.
- d) Il socio o il superstite non hanno diritto al rimborso di contributi versati per i familiari a seguito di omessa, tardiva o errata comunicazione della certificazione.
- e) Il superstite non ha diritto al rimborso di contributi versati per sé a seguito di omessa, tardiva o errata comunicazione della certificazione.
- f) L'onere della prova della corretta comunicazione della certificazione è in capo al socio o al superstite.
- g) Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di attuare controlli definendone di volta in volta i tempi e le modalità.

ART. 9 ISCRIZIONI TARDIVE

In caso di adesione tardiva al Fondo, il socio dovrà contribuire versando gli arretrati calcolati dal momento in cui aveva diritto all'iscrizione. Similmente il socio è tenuto a versare gli arretrati per l'adesione tardiva dei familiari calcolati dal momento dell'insorgenza del loro diritto all'iscrizione.

Il calcolo degli arretrati avviene con le regole contributive in corso al momento dell'adesione ed esibendo la documentazione richiesta dal Fondo.

ART. 10 ALTRE NORME

- a) Il contributo versato dalle aziende e dai soci per se stessi e per i familiari è mensile.
- b) Il versamento dei contributi, come sopra definiti, da parte del Socio per sé e per i familiari ha carattere continuativo ed avviene per i Soci in servizio ed i loro familiari mediante trattenuta sullo stipendio; per gli altri Soci, familiari o iscritti mediante addebito mensile sul conto corrente, che deve essere intrattenuto presso una delle Banche del Gruppo.
- c) In nessun caso il Fondo rimborsa i contributi ad esso versati per errate o mancate comunicazioni del socio nei confronti del Fas.

- d) I singoli soci e i loro familiari o eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo sia durante la vita dello stesso che in caso di scioglimento del rapporto o del Fondo stesso.
- e) Il Consiglio di Amministrazione trasmetterà tempestivamente – alle competenti Società del Gruppo – copia delle determinazioni sul Regolamento che avessero incidenza sulle contribuzioni dei Soci affinché ne sia data debita applicazione.

ART. 11 PIANO SOCIO-SANITARIO

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo approva ed aggiorna annualmente entro il 31 dicembre con specifica delibera il Piano Socio-Sanitario del Fondo, che viene portato tempestivamente a conoscenza degli iscritti.

Il Piano Socio-Sanitario approvato comprende definizioni, servizi, limitazioni, prestazioni, regole, esclusioni e modalità di erogazione per le seguenti aree di prestazioni:

- a) assistenza infermieristica;
- b) ausili e presidi;
- c) cure dentarie;
- d) cure termali;
- e) degenze e ricoveri;
- f) esami e accertamenti diagnostici;
- g) interventi chirurgici ed interventi ambulatoriali;
- h) medicinali;
- i) prestazioni dietologiche e alimentazione;
- j) psicoterapia;
- k) ticket;
- l) trasporti;
- m) trattamenti terapeutici;
- n) vaccinazioni;
- o) visite mediche;
- p) altre prestazioni socio-assistenziali-sanitarie.

ART. 12 CONTENUTI DEL PIANO SOCIO-SANITARIO

12.1 PRESTAZIONI DIVERSIFICATE

Il piano può prevedere, in relazione all'età o altre condizioni degli Iscritti/Iscritte e relativi Familiari, diversi contenuti delle prestazioni, ispirandosi a principi solidaristici e tenuto conto dell'esigenza di mantenere l'equilibrio tecnico/finanziario della gestione.

12.2 PRESTAZIONI IN CONVENZIONE

Per la realizzazione del Piano, il Consiglio di Amministrazione può stipulare accordi/convenzioni con Enti, compagnie assicurative, aziende di servizi e reti di convenzionamento che garantiscano un idoneo servizio.

Le richieste di rimborso relative alle prestazioni erogate per il tramite di polizze assicurative o convenzioni, di cui il Fondo si renda contraente, potranno essere inviate secondo le modalità indicate da apposite indicazioni.

12.3 NOMENCLATORE

I nomenclatori, cioè elenchi delle voci relative alle varie prestazioni sanitarie, compongono e sono parte integrante del piano Socio-Sanitario.

A ciascuna voce del nomenclatore è possibile che sia associata una tariffa che rappresenta il valore economico, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla spesa, che il Fondo attribuisce alla specifica voce ai fini del rimborso.

12.4 MASSIMALI

Le singole voci del Piano Socio-Sanitario o dello stesso nomenclatore, se pur direttamente collegate a tariffe specifiche, possono essere assoggettate ad ulteriori limitazioni definite massimali, che possono essere:

- a) economici (definiscono il valore massimo rimborsabile in un arco di tempo);
- b) a quantità (definiscono il numero massimo di occorrenze rimborsabili in un arco di tempo per una voce o gruppo di voci del nomenclatore);
- c) ad evento (definiscono il numero massimo di occorrenze rimborsabili, a quantità o valore, al verificarsi di un particolare evento).

ART. 13 VERIFICHE DELLE PRESTAZIONI

13.1 CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI

Il FAS ha facoltà, sia prima che dopo l'erogazione delle prestazioni, di eseguire controlli amministrativi e medico-sanitari anche mediante consulenze e accertamenti da parte di professionisti incaricati dal Fondo. La non accettazione e il rifiuto da parte degli iscritti a sottoporsi ai controlli possono comportare la mancata erogazione delle prestazioni o la richiesta di restituzioni di somme già erogate e l'applicazione di quanto previsto negli art. 4.3 e 4.4 del presente Regolamento.

13.2 VERIFICA DOCUMENTALE

La prestazione effettuata ed oggetto della richiesta di rimborso deve essere dimostrata a cura del socio o del superstite presentando la documentazione prevista dal Fas e non può mai prescindere dai documenti fiscali (es. fatture e scontrini parlanti).

ART. 14 TEMPI E MODALITA' PER I RIMBORSI

14.1 TEMPI

Le prestazioni previste dal Fondo sono ammesse al rimborso esibendo ogni documentazione richiesta entro i tempi prestabiliti dal Fas, attualmente 90 giorni dalla data della fattura/scontrino, mentre i documenti fiscali datati dopo il 20 ottobre di ogni anno devono pervenire entro il 20 gennaio successivo.

Le richieste di rimborso prodotte oltre i termini fissati e senza la documentazione prevista o richiesta dal Fondo non comportano rimborsi.

14.2 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Possono accedere alle prestazioni del Fondo i Soci e i loro familiari aderenti al Fondo in regola con il versamento dei contributi previsti dal presente Regolamento.

Il FAS liquida le prestazioni con accredito sul conto corrente intrattenuto dai soci o superstiti presso Banco BPM.

L'importo rimborsato viene accreditato, anche per quanto spettante ai familiari, sul conto corrente del socio sul quale viene accreditato lo stipendio o addebitato il contributo.

14.3 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RIMBORSI

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, con il supporto del Direttore, ogni anno elabora, integra o conferma le istruzioni per la presentazione delle richieste di rimborso. Le istruzioni nel corso dell'anno possono subire integrazioni o chiarimenti qualora se ne avverta le necessità dovute a cambiamenti procedurali, normativi o interpretativi. In tal caso sarà determinata la data di entrata in vigore di quanto disposto.

14.4 RIMBORSI IN CASO DI DECESSO

Nel caso di morte del Socio, il rimborso delle prestazioni compete agli eredi, previa trattenuta di quanto eventualmente il Socio dovesse ancora al Fondo.

ART. 15 RIMBORSI COME SECONDO PAGANTE

Prestazioni erogate o rimborsate per il tramite di altre polizze assicurative, Fondi, Casse o Mutue di cui si renda contraente il socio o i suoi familiari saranno rimborsate dal FAS per la parte rimasta a carico dell'iscritto (franchigie, scoperti) come secondo pagante.

ART. 16 ANTICIPAZIONI

Il Socio che si trovi in provato stato di necessità e/o sia tenuto al versamento di cauzione per ricovero in istituto di cura, per sé o per i propri familiari, che beneficino delle prestazioni del Fondo, fornendo idonea documentazione, può chiedere al Consiglio di Amministrazione un anticipo al Fondo Assistenza. L'eventuale contributo non potrà comunque superare i limiti previsti dal Piano Socio-Sanitario.

ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE

Per i casi non contemplati dal presente Regolamento, come per quelli emergenti da future disposizioni, il Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza valuterà – circa il riconoscimento e l'eventuale intervento integrativo – le modalità con le quali uniformarsi ai criteri generali che adotta o adottasse il Servizio Sanitario Nazionale e le autorità pubbliche competenti.

ALLEGATO 1: ADESIONE AL FAS

DATA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ALL'ISCRIZIONE E PERDITA DI CONDIZIONE DI ISCRITTO

SOGGETTO	DECORRENZA ISCRIZIONE	PERDITA CONDIZIONE ISCRITTO*
Soci		
Dipendente in servizio (con contratto della durata di almeno un anno)	Data di assunzione (a prescindere da eventuali successive cessioni di contratto all'interno del Gruppo)	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente in assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto di lavoro	La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di dimissioni o licenziamento o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendente, iscritto per almeno 3 anni al Fondo, che abbia lasciato o lasci il servizio per pensionamento o adesione al Fondo di Solidarietà o per invalidità ai sensi dell'art. 5 dello Statuto	Data di cessazione dal servizio. La partecipazione al Fondo prosegue senza soluzione di continuità.	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Dipendenti di aziende (o rami d'azienda) che perdano la condizione di appartenenza al Gruppo a seguito di cessione di azienda o ramo d'azienda, in presenza di accordo collettivo con i requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto	Data del trasferimento d'azienda	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
Familiari		
Coniuge convivente con il Socio (non separato/divorziato)	- Data del matrimonio (se avvenuto successivamente alla data di assunzione) - Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data del matrimonio)	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso. In caso di separazione e divorzio il Socio è tenuto a darne prontamente comunicazione al Fondo.
Convivenze registrate ed unioni civili, ai sensi della normativa italiana vigente	decorre per le convivenze di fatto registrate dalla data di accoglimento/annotazione da parte del	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione

	comune della dichiarazione dei conviventi; per le unioni civili dalla data di costituzione delle stesse • (decorrenza iscrizione non anteriore al 1° luglio 2017)	a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio	• Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita)	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli del coniuge del Socio di età inferiore ai 35 anni nati prima dell'unione con il Socio	• Data del matrimonio • Data di inizio convivenza con il figlio del coniuge se il matrimonio è celebrato prima della convivenza • (decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012)	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Coniuge superstite** del Socio	• Data di decesso del Socio	Su richiesta del superstite o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli superstiti** del Socio	• Data di decesso del Socio	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del superstite antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figlio/a del Socio con invalidità maggiore o uguale al 70%	• Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita)	Su richiesta del Socio (recesso) o in caso di decesso o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto
Genitore vedovo superstite nello stesso stato famiglia del socio con reddito complessivo non superiore a quello previsto dalla fascia 3	• Data di inizio della convivenza con il Socio	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Genitori conviventi con il Socio (con la somma dei due redditi complessivi non superiore al doppio di quanto previsto dalla fascia 3)	• Data di inizio della convivenza con il Socio • Data di assunzione (se avvenuta successivamente alla data di inizio convivenza) • (data decorrenza iscrizione non anteriore al 01/01/2023)	Su richiesta del Socio (recesso) o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10

		e 11 dello Statuto, o in caso di decesso
Figli adottivi del Socio	• Adozione nazionale: data di ingresso in famiglia (desunta dal provvedimento di adozione); • Adozione internazionale: data di ingresso in Italia (desunta da documentazione ufficiale)	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso.
Minore in affidamento familiare	• Data del provvedimento di affidamento (desunta dalla documentazione del Tribunale dei minori)	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di cessazione dell'affidamento, o di decesso.
Figli non conviventi	• Data di nascita (se successiva alla data di assunzione) • Data di assunzione (se successiva alla data di nascita) • (decorrenza iscrizione non anteriore al 01/07/2012)	Al compimento del 35esimo anno di età, salvo richiesta di recesso da parte del Socio antecedente i 35 anni o per delibera Consiglio di Amministrazione a seguito comportamenti irregolari di cui all'art. 9, 10 e 11 dello Statuto, o in caso di decesso

* rif. art. 8 Statuto "Perdita o sospensione della condizione di iscritto"

** già iscritti al Fondo

ALLEGATO 2: ATTUALE CONTRIBUZIONE

Le norme indicate fanno riferimento al Regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 2025.

SOCI IN SERVIZIO

- | | |
|----------------------|---|
| • QUOTA D'INGRESSO | 150,00 euro |
| • CONTRIBUTO MENSILE | 1% sulla base imponibile determinata all'art. 7 del Regolamento (con massimale contributivo mensile di euro 80,40 per tredici mensilità nel 2025) |
| • CONTRIBUTO ANNUO | 30,00 euro |

SOCI IN QUIESCENZA

- | | |
|----------------------|---|
| • CONTRIBUTO MENSILE | 1,6% sulla base imponibile determinata dall'art. 7.4 punto 1. del Regolamento (con massimale contributivo mensile di euro 80,40 per tredici mensilità nel 2025) |
| • CONTRIBUTO ANNUO | 30,00 euro |

SOCI IN FONDO DI SOLIDARIETA'

- | | |
|----------------------|--|
| • CONTRIBUTO MENSILE | 1% sulla base imponibile determinata all'art. 7.4 punto 2. del Regolamento (con massimale contributivo mensile di euro 80,40 per tredici mensilità nel 2025) |
| • CONTRIBUTO ANNUO | 30,00 euro |

FAMILIARI

CONIUGE CONVIVENTE

CONVIVENTE REGISTRATO CON CONTRATTO DI CONVIVENZA E UNIONI DI CUI ALLA LEGGE 76/2016;

FIGLI INVALIDI;

GENITORI CONVIVENTI (con somma dei due redditi complessivi inferiore a 20.000 euro);

GENITORE VEDOVO SUPERSTITE (con reddito complessivo inferiore a 10.000 euro);

FIGLI ADOTTIVI/MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE;

FIGLI NON CONVIVENTI;

FAMILIARI SUPERSTITI.

Dal 1.7.2019

FIGLI DI ETÀ' INFERIORE A 35 ANNI;

FIGLI DEL CONIUGE DEL SOCIO DI ETÀ' INFERIORE AI 35 ANNI CONVIVENTI CON IL SOCIO.

- CONTRIBUTO D'INGRESSO 75,00 euro

- CONTRIBUTO MENSILE

Minorenni 20,00 euro quota fissa

Maggiorenni con reddito zero 25,00 euro quota fissa

Maggiorenni con reddito 25,00 euro quota fissa + 1/12 del 2% del reddito come certificato dalla dichiarazione dei redditi, con il massimo di 125,00 euro

ANNOTAZIONI

- 1) In caso di nucleo di iscritti collegati ad un socio composto da almeno 4 familiari (escluso il socio) sarà applicata una decurtazione del 20% sull'intero importo mensile versato dagli stessi (art. 8.2 lett. d) del Regolamento).
- 2) La contribuzione dei familiari, **calcolata con riferimento ai redditi dell'anno precedente**, è applicata con decorrenza GENNAIO-DICEMBRE dell'anno successivo.